

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **335/1985** (ECLI:IT:COST:1985:335)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Udienza Pubblica del **19/03/1985**; Decisione del **10/12/1985**

Deposito del **13/12/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11245**

Atti decisi:

N. 335

SENTENZA 10 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 13 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 302 bis del 24 dicembre 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27

luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), promossi con ventisette ordinanze emesse dal Pretore di Pizzo Calabro l'8 aprile 1983, l'11 aprile 1983, il 20 aprile 1983, il 19 aprile 1983, il 3 giugno 1983, il 19 aprile 1983, il 7 ottobre 1983, il 7 luglio 1983, il 4 novembre 1983, il 2 dicembre 1983, il 25 novembre 1983, il 3 marzo 1984, il 4 febbraio 1984, il 7 aprile 1984, iscritte rispettivamente ai nn. 427, 468, 469, 470, 866, 867, 904, 982, 1010, 1028 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 515, 818 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 295, 267 dell'anno 1983 e nn. 74, 67, 102, 120, 88, 148, 176, 211, 266, 335 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Con ventisette ordinanze emanate dal Pretore di Pizzo Calabro tra l'8 aprile 1983 e il 3 marzo 1984 viene sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui escludono l'applicazione del "rito del lavoro" alle controversie relative al rilascio degli immobili per finita locazione.

Dubita il giudice a quo che tale esclusione determini una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle numerose ipotesi previste dalle norme impugnate, che consentono l'adozione del rito del lavoro per le controversie relative al rilascio: di immobili destinati ad abitazione per necessità del locatore (art. 59 legge citata); di immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione, alla prima scadenza, per i motivi indicati dall'art. 29 della stessa legge (destinazione ad abitazione propria; ad attività industriali, commerciali e artigianali proprie, del coniuge o di parenti; ricostruzione o ristrutturazione dell'immobile, ecc.) ed altre.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, assumendo l'infondatezza della questione sollevata.

Questa Corte invero - osserva l'Avvocatura - chiamata a decidere in altra fattispecie se contrastassero o meno con gli artt. 3 e 24 i medesimi artt. 30 e 46 della legge n. 392/1978, impugnati dal Pretore di Pizzo Calabro, ha dichiarato la questione non fondata con la sentenza n. 57 del 1980. In quel giudizio si dubitava che l'estensione della particolare procedura propria del rito del lavoro alla facoltà di recesso per necessità del locatore fosse la più idonea a salvaguardare i diritti delle parti nel rapporto di locazione, giacché il locatore avrebbe avuto una tutela irrazionalmente privilegiata sia in sede di cognizione sia in sede di esecuzione, mentre per converso sarebbero mancate le ragioni giustificatrici che ne avevano resa necessaria l'introduzione nelle controversie di lavoro (garanzia del contraente più debole).

Respingendo la questione la Corte costituzionale aveva affermato: "L'estensione - si legge nella sentenza - entro determinati limiti del nuovo rito del lavoro alle controversie in materia di locazione, intende soltanto realizzare una più sollecita definizione dei relativi giudizi. Il perseguimento di detto scopo ch'è frutto di una ragionevole scelta di politica legislativa, appare quindi conforme agli invocati principi costituzionali che vogliono assicurare la pari tutela giudiziale dei diritti".

La difesa dello Stato richiama altresì le numerose pronunce della Corte che riconoscono la piena legittimità costituzionale, in riferimento ai parametri qui invocati, anche del procedimento di sfratto per finita locazione (sentenze nn. 89/1972; 94/1973; 185/1980).

Considerato in diritto:

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se contrastino o meno con gli artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 - che disciplina le locazioni degli immobili urbani - nella parte in cui escludono l'applicazione del "rito del lavoro" alle controversie relative al rilascio degli immobili per finita locazione o per morosità.

Da tale esclusione deriverebbe - secondo il Pretore di Pizzo Calabro - una lesione sia del principio di uguaglianza sia del principio del diritto alla difesa: del primo in quanto si determinerebbe una discriminazione non giustificata rispetto alle numerose ipotesi previste dalle stesse norme che consentono l'adozione del rito del lavoro per altre controversie relative al rilascio di immobili. Del diritto di difesa in quanto favorirebbe nella dialettica processuale il locatore, lasciandogli la possibilità di continuare a servirsi di forme rapide e privilegiate di tutela, quali quelle previste dal libro quarto del Codice di procedura civile (procedimenti speciali, a carattere sommario e cautelare), e in particolare del procedimento per convalida di sfratto.

2. - Occorre innanzitutto rilevare che in numerose ordinanze, e precisamente quelle iscritte ai nn. 982 r.o. 1983 e 270, 271, 272, 273, 274, 275 e 276 r.o. 1984, fa totale difetto la motivazione sulla rilevanza della questione proposta rispetto ai giudizi di merito nei quali è stata sollevata.

Ma anche nelle altre ordinanze, nelle quali tale motivazione viene svolta, emerge comunque la inammissibilità della questione proprio per difetto di rilevanza.

La normativa impugnata è infatti quella prevista nell'art. 30 della legge n. 392 del 1978 sull'equo canone (in collegamento con gli artt. 46 e segg. e 86 della stessa legge), la quale, come l'intero capo II del titolo I della legge, disciplina le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

Ora in tutti i procedimenti de quibus (r.o. nn. 427, 468, 469, 470, 866, 867, 904, 1010 e 1028/1983, 277, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 515, 818/1984) le controversie nelle quali il Pretore è chiamato a giudicare hanno ad oggetto immobili urbani destinati ad abitazione.

Le norme impuginate, pertanto, non potrebbero mai essere applicate dal giudice a quo nella soluzione delle controversie sottoposte al suo esame, cosicché del tutto irrilevante si appalesa la questione di legittimità costituzionale sollevata davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata dal pretore di Pizzo Calabro, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.